



COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CS **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 113/AA al N. 118/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 174 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Francesco ACERBI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ACERBI, calciatore tesserato per la S.S. Lazio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al minuto 76:06 circa della gara del Campionato di Serie A "Bologna – Lazio" disputatasi a Bologna il 03/10/2021 – nel mentre stava abbandonando il recinto di giuoco, a seguito di provvedimento di espulsione adottato nei propri confronti – posto in essere specifica condotta antisportiva effettuando, girandosi verso il Direttore di gara, un gesto offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ACERBI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Francesco ACERBI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 205 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Nicola LE MURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Calcio Catania S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art 85 delle N.O.I.F. e al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 2 agosto 2021, degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2021 a diversi tesserati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola LE MURA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nicola LE MURA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pf 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Maria Rita CARELLI e della società A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIA RITA CARELLI, Presidente e legale rappresentate della Società ASD POL. NUOVA PRO NISSA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione sia all'art. 49, lettera c) paragrafo “- Divisione Calcio a Cinque”, delle NOIF sia al Comunicato Ufficiale N. 573 della Divisione Calcio a 5-LND S.S. 20/21 per non aver adempiuto, a seguito anche di formale e successiva diffida ad adempiere da parte della Divisione Calcio a 5-LND inviata in data 25.06.21, al pagamento delle seguenti somme relative alla III e IV rata d'iscrizione al campionato di serie B della Divisione Calcio a 5-LND S.S. 20/21: III rata con scadenza 15 Marzo 2021 per un importo di Euro 860,00 (euro ottocentosessanta/00) e IV rata con scadenza 30 Marzo 2021 per un importo di Euro 1.180,00 (euro millecentottanta/00);

A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Rita CARELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 25 (venticinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Maria Rita CARELLI e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 12 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio ZOFFOLI, Mariano DEIDDA e della società A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO ZOFFOLI, Presidente e legale rappresentante della soc. ASDPOL Petriana all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, e comunque non impedito, che fossero schierati nelle file della ASDPOL Petriana in occasione della gara Accademia C.R.- Petriana del 22.5.2021 i calciatori della categoria pulcini Di Mario Francesco, Sanseverino Giordano, Sciangula Emiliano, Sciangula Daniele, De Martino Antonio, Marzi Yuri e Perillo Alessio, nonostante gli stessi non fossero tesserati per la sua società di appartenenza;

MARIANO DEIDDA, soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell'interesse della soc. ASDPOL Petriana all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto la distinta di gara della sua società di appartenenza in occasione dell'incontro Accademia Calcio Roma - Petriana del 22.5.2021, così attestando in maniera non veridica il tesseramento dei calciatori Di Mario Francesco, Sanseverino Giordano, Sciangula Emiliano, Sciangula Daniele, De Martino Antonio, Marzi Yuri e Perillo Alessio, consentendo agli stessi di partecipare alla gara stessa senza averne titolo;

A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati e comunque dai soggetti che hanno svolto attività nell'interesse della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mariano DEIDDA e dal Sig. Maurizio ZOFFOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni, comminate ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, comma 1, nell'organizzazione di un evento a scopo benefico con la partecipazione dei bambini della Fondazione Roma Cares per i Sig.ri

Maurizio ZOFFOLI, Mariano DEIDDA e per la società A.S.D. POLISPORTIVA
PETRIANA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 38 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele D'AURIA, Francesco PASSARIELLO, Salvatore CAVALIERE, Diego NERI, e della società SS DARL R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE D'AURIA, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società SSDARL R.D. Internapoli Kennedy all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SS DARL R.D. Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Salvatore Cavaliere, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara SS DARL R.D. Internapoli Kennedy – S.S.D. Europa S.r.l. del 29.5.2021, e nella gara ASD F.C. Fenix – SS DARL R.D. Internapoli Kennedy del 23.5.2021, entrambe valevoli per la Coppa Regionale Under 18; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SS DARL R.D. Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Pasquale Menna, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara SS DARL R.D. Internapoli Kennedy – S.S.D. Europa S.r.l. del 29.5.2021, e nella gara ASD F.C. Fenix - SSDARL R.D. Internapoli Kennedy del 23.5.2021, entrambe valevoli per la Coppa Regionale Under 18; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL R.D. Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Diego Neri, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.S.D. Micri - SSDARL R.D. Internapoli Kennedy del 12.6.2021, valevole per la Coppa Allievi Under 17 Reg.;

FRANSCESCO PASSARIELLO, Dirigente accompagnatore ufficiale della SS DARL R.D. Internapoli Kennedy, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara SS DARL R.D. Internapoli Kennedy – S.S.D. Europa S.r.l. del 29.5.2021, sottoscritto le distinte

di gara della SS DARL R.D. Internapoli Kennedy consegnate all'arbitro, nelle quali sono indicati i Sigg.ri Cavaliere Salvatore e Menna Pasquale, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di tali calciatori;

SALVATORE CAVALIERE, Calciatore non tesserato per la SS DARL R.D. Internapoli Kennedy e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società appena citata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver preso parte alla gara SS DARL R.D. Internapoli Kennedy – S.S.D. Europa S.r.l. del 29.5.2021, ed alla gara ASD F.C. Fenix – SS DARL R.D. Internapoli Kennedy del 23.5.2021, entrambe valevoli per la Coppa Regionale Under 18, nelle fila della SSDARL R.D. Internapoli Kennedy, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

DIEGO NERI, Calciatore non tesserato per la SSDARL R.D. Internapoli Kennedy e comunque soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società appena citata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver preso parte alla gara A.S.D. Micri – SS DARL R.D. Internapoli Kennedy del 12.6.2021, valevole per la Coppa Allievi Under 17 Reg., nelle fila della SSDARL R.D. Internapoli Kennedy, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

SS DARL R.D. INTERNAPOLI KENNEDY per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati al momento della commissione dei fatti o, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra specificata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Raffaele D'AURIA in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS DARL R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, Francesco PASSARIELLO, Salvatore CAVALIERE, Diego NERI,;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di

inibizione per il Sig. Raffaele D'AURIA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Diego NERI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco PASSARIELLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore CAVALIERE e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società SS DARL R.D. INTERNAPOLI KENNEDY.

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 16 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Franco QUADRIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO QUADRIO, tesserato con la qualifica di allenatore di base U.E.F.A. B - cod. 103.960 - nella stagione sportiva 2020/2021 per la Società A.S.D. CALCIO CASALSERUGO MASERA, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere, a far tempo dal gennaio 2021, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni (FAVARON Matteo, MELLO Stefano, SANTINELLO Tommaso, PELIZZA Tommaso, QUADRIO Marco) tesserati nella stagione 2020/2021 per la Società A.S.D. CALCIO CASALSERUGO MASERA, al fine di convincerli a tesserarsi nella stagione sportiva seguente per la U.S.D. SAN LORENZO, società con la quale, sempre nel gennaio 2021, aveva già avviato i contatti con il Presidente SGUOTTI Paolo per iniziare la collaborazione di allenatore delle giovanili per la stagione 2021-2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco QUADRIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Franco QUADRIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 29 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina